

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI GRUPPI APPARTAMENTO DI SPRESIANO, ODERZO E MOTTA DI LIVENZA, PER PERSONE CON DISABILITA’, PER L’AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA, PER IL PERIODO DI 36 MESI.

1. FINALITA' DEL PRESENTE DOCUMENTO	3
2. OGGETTO, OBIETTIVI ED IMPORTO DEL SERVIZIO	3
3. DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO	4
4. DESTINATARI DEL SERVIZIO	5
5. MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO	5
6. CONTROLLI QUALITATIVI E QUANTITATIVI.....	11
7. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA	13
8. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, RESPONSABILE DEI RAPPORTI CON L' APPALTATORE E REFERENTI DELL' APPALTATORE.....	14
9. PERSONALE DELL' APPALTATORE ED OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO	14
10. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI	16
11. CORRISPETTIVI E REVISIONE PREZZI	17
12. GARANZIA DEFINITIVA.....	19
13. FATTURAZIONE E PAGAMENTI	21
14. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO.....	22
15. PROTOCOLLO DI LEGALITA'	23
16. AUMENTO O DIMINUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI	24
17. CONTESTAZIONE E PENALI	25
18. DANNI A TERZI – COPERTURE ASSICURATIVE.....	27
19. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	28
20. TRATTAMENTO DATI PERSONALI	29
21. DOMICILIO DELL' APPALTATORE E COMUNICAZIONI	30
22. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	30
23. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	31
24. VARIAZIONI SOGGETTIVE.....	31
25. RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DELL' APPALTO E MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE DALL' AZIENDA.....	31
26. DISPOSIZIONI FINALI E FORO COMPETENTE.....	32

1. FINALITA' DEL PRESENTE DOCUMENTO

Il presente documento disciplina le modalità di esecuzione del servizio di gestione dei Gruppi Appartamento per persone con disabilità, siti in Spresiano, Oderzo e Motta di Livenza, per l'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana – Distretto Treviso, che verrà aggiudicato, mediante procedura aperta, ai sensi del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

2. OGGETTO, OBIETTIVI ED IMPORTO DEL SERVIZIO

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento della gestione dei seguenti Gruppi Appartamento per persone con disabilità, ubicati nel territorio dell'Azienda ULSS 2 – Distretto Treviso, distinti in n. 2 Lotti di seguito indicati:

LOTTO N. 1

TIPOLOGIA STRUTTURA	DENOMINAZIONE	CAPACITA' RICETTIVA	UBICAZIONE	TITOLARITA' DELL'IMMOBILE
Gruppo Appartamento per persone con disabilità	CASA MASETTO	n. 6 persone con disabilità	Spresiano (TV) via Montello n. 63	immobile concesso in comodato d'uso dalla Associazione Disabili di Spresiano e Arcade all'ex Azienda ULSS 9 Treviso, ora Azienda ULSS 2 MARCA TREVIGIANA – Distretto Treviso
Gruppo Appartamento per persone con disabilità	IL RAGGIO	n. 6 persone con disabilità	Oderzo (TV) Via Roma n. 74	immobile concesso in locazione dall'Azienda ATER di Treviso all'ex Azienda ULSS 9 Treviso, ora Azienda ULSS 2 MARCA TREVIGIANA – Distretto Treviso

LOTTO N. 2

TIPOLOGIA STRUTTURA	DENOMINAZIONE	CAPACITA' RICETTIVA	UBICAZIONE	TITOLARITA' DELL'IMMOBILE
Gruppo Appartamento per persone con disabilità		n. 6 persone con disabilità	Motta di Livenza (TV)	Immobile di proprietà e/o in disponibilità della Ditta aggiudicataria

Ai sensi della D.G.R.V. n. 84 del 16/01/2007, allegato B, il Gruppo Appartamento per persone con disabilità fa parte delle Unità di Offerta dei servizi previsti dal Piano Sociale Regionale, non soggette ad autorizzazione all'esercizio, ma per le quali è previsto l'obbligo di comunicazione di avvio dell'attività da presentare al Comune dove hanno sede.

Il Gruppo Appartamento per persone con disabilità è un servizio che accoglie persone adulte con disabilità, prive di nucleo familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia

temporaneamente o permanentemente impossibilitata.

Il servizio ha come finalità l'accoglienza in vita di comunità e l'assistenza nella gestione della vita quotidiana, ha funzione di tutela della persona, dello sviluppo delle abilità residue e della vita autonoma, anche in riferimento alla famiglia d'origine (qualora ci sia).

Gli importi a base d'asta del **LOTTO N. 1** e del **LOTTO N. 2**, IVA esclusa, sono i seguenti:

LOTTO N. 1

- Importo annuo: Euro 266.738,72 IVA esclusa;
- Importo per il periodo di 36 mesi: Euro 800.216,16 IVA esclusa.

LOTTO N. 2

- Importo annuo: Euro 152.369,36 IVA esclusa;
- Importo per il periodo di 36 mesi: Euro 457.108,08 IVA esclusa.

L'importo totale a base di gara, per il periodo di 36 mesi, è pari ad € 1.257.324,24= IVA esclusa.

L'amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto alla scadenza del servizio, per un ulteriore periodo di 24 mesi, ai sensi della normativa vigente.

L'importo per il rinnovo dell'intero servizio, per il periodo di 24 mesi, è pari ad Euro 838.216,16 IVA esclusa, così suddiviso:

LOTTO N. 1

- Importo per il periodo di 24 mesi: Euro 533.477,44 IVA esclusa;

LOTTO N. 2

- Importo per il periodo di 24 mesi: Euro 304.738,72 IVA esclusa.

Tale rinnovo sarà subordinato all'adozione di un formale provvedimento amministrativo, in carenza del quale il contratto non potrà rinnovarsi tacitamente.

3. DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio avrà una durata di 36 mesi, a decorrere dalla data di effettivo inizio dello stesso.

Il servizio dovrà essere attivato entro il termine massimo di trenta (30) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto o dal verbale di esecuzione anticipata.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 11 dell'Art. 106 del D. Lgs. 50/2016, la Ditta aggiudicataria avrà, tuttavia, l'obbligo di continuare il servizio, alle condizioni convenute, fino a quando l'Azienda ULSS non abbia provveduto a sottoscrivere un nuovo contratto, e ciò fino al limite massimo di 365 giorni dalla scadenza.

Il servizio verrà inizialmente affidato a titolo di prova, per la durata di sei (6) mesi, al fine di consentire all'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana una valutazione ampia e complessiva del servizio rispetto a tutte le obbligazioni del contratto.

Qualora, durante tale periodo, l'inserimento lavorativo o l'esecuzione della prestazione dia esito negativo, potrà essere concesso all'impresa aggiudicataria, a discrezione dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, un ulteriore periodo di tre mesi, al termine del quale, se sussistono le medesime valutazioni circa l'operato svolto, l'Azienda ULSS2 Marca Trevigiana potrà risolvere unilateralmente il contratto, con ritenzione della garanzia definitiva prestata dall'aggiudicatario. In tale eventualità, alla Ditta spetterà il solo corrispettivo per la parte di servizio correttamente eseguita, escluso ogni

altro rimborso e/o indennizzo a qualsiasi titolo.

Il contratto si risolverà, nel caso di mancato superamento del periodo di prova, valutato secondo quanto previsto ai successivi articoli del presente Capitolato e, in particolare, con riferimento agli esiti del monitoraggio del servizio, di cui all'Art. 6. La comunicazione di mancato superamento del periodo di prova verrà trasmessa alla Ditta aggiudicataria verrà data con un preavviso di almeno 30 giorni solari rispetto alla scadenza dei sei mesi.

Qualora la Ditta aggiudicataria non superi il periodo di prova, l'Azienda si riserva la facoltà di affidare il servizio oggetto del presente appalto, per il restante periodo, alla Ditta che segue nella graduatoria della gara.

Decorso il periodo di prova, in corso di esecuzione contrattuale, saranno eseguite le verifiche di conformità volte a valutare la corretta esecuzione del servizio, in ottemperanza ai livelli di servizio e rendimento indicati nel Capitolato e nel Progetto presentato in sede di gara.

4. DESTINATARI DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto della procedura di gara è destinato a persone adulte con disabilità intellettiva e/o pluridisabilità, che presentano adeguati livelli di autonomia e che necessitano di residenzialità, individuate dalle Unità Valutative Multidimensionali Distrettuali dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana – Distretto Treviso, tenuto conto della disponibilità dei posti, per un massimo di n. 6 ospiti in ciascuna struttura, come previsto all'allegato B della D.G.R.V. n. 84/2007.

L'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana – Distretto Treviso si riserva la possibilità di prevedere la compartecipazione da parte degli utenti dei Gruppi Appartamento, come previsto dal Comitato dei Sindaci del Distretto Treviso, nella seduta del 06/04/2018.

Le Unità Valutative Multidimensionali Distrettuali dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana – Distretto Treviso, determineranno la quota di compartecipazione alla retta giornaliera.

Le variazioni di gravità dell'assistito devono essere tempestivamente comunicate all'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana – Distretto Treviso, la quale, attraverso la competente Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale, si impegna a verificare e rivalutare la persona entro un termine di 30 giorni.

Le dimissioni degli ospiti vengono concordate tra la struttura e i Servizi Distrettuali Aziendali afferenti l'U.O.C. Disabilità e non autosufficienza.

5. MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

5.1 Compiti generali

Trattandosi di servizio di pubblica utilità, i compiti generali della Ditta aggiudicataria sono:

- a) assicurare la direzione e la vigilanza del servizio;
- b) comunicare all'Azienda ULSS il nominativo del Responsabile/Referente del servizio e le modalità di contatto;
- c) assumere a proprio carico le responsabilità del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, programmando tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio;
- d) gestire i rapporti giuridici, economici, normativi e disciplinari riferiti al personale, in quanto di esclusiva competenza e responsabilità dell'Aggiudicataria;

- e) garantire la riservatezza delle informazioni relative alle persone che fruiscono delle prestazioni assistenziali oggetto del presente Capitolato;
- f) mettere a disposizione degli operatori un'auto per eventuali necessità del servizio riferite agli ospiti (visite mediche, spostamenti occasionali in luoghi non provvisti di mezzi pubblici). Le relative spese, quali la fornitura del carburante la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'autista, ecc., sono a carico della Ditta aggiudicataria;
- g) assicurare la gestione informatizzata del servizio, tramite il sistema informativo sanitario e sociosanitario (sistemi gestionali ATLANTE e ARCIPELAGO), con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda ULSS, della Regione del Veneto e del Ministero competente;
- h) garantire, per tutta la durata del contratto, la stabilità del personale impiegato e la continuità degli operatori, nominativamente indicati al momento dell'inizio del servizio e ritenuti idonei dalla Stazione Appaltante. Saranno ammesse eventuali sostituzioni dovute a cause di forza maggiore o per espressa e motivata richiesta della Stazione Appaltante;
- i) assicurare l'attuazione di eventuali modifiche al Progetto presentato, apportate dall'Azienda ULSS 2 - Distretto Treviso, in accordo con l'Aggiudicatario, dovute a motivi sopraggiunti in sede di esecuzione del servizio e, comunque, tali da non alterare la tipologia e la sostanza del Progetto.

5.1.1 Modalità di espletamento del servizio

Dovrà essere assicurata la presenza minima in servizio del personale di seguito indicato e secondo le seguenti modalità:

LOTTO N. 1			
SERVIZIO	Orario di funzionamento del servizio	Attività di coordinamento	Attività assistenziale
Servizio n. 1: Gruppo Appartamento per persone con disabilità "Casa Masetto" , sito in Spresiano.	<u>dal lunedì al giovedì</u> - dalle 06.30 alle 09.00 - dalle 15.00 alle 23.00 <u>il venerdì</u> - dalle 6.30 - 09.00 - dalle 13.30 alle 23.00 <u>Fascia oraria notturna</u> dalle 23.00 alle 6.30 <u>Sabato e domenica</u> - dalle 7.00 alle 23.00 fascia oraria notturna - dalle 23.00 alle 7.00 della domenica - dalle 23.00 alle 6.30 del lunedì Il servizio deve essere	n. 1 Coordinatore Reperibile nelle 24 ore In servizio attivo: <u>dal lunedì alla domenica</u> , per complessive 18 ore settimanali	n. 4 Operatori Socio Sanitari (OSS) , di cui: <u>dal lunedì al venerdì</u> - n. 1 nei turni di mattino (ore 06.30 - 09.00) - n. 1 nei turni pomeridiani/serali (ore 13.30/15.00- 23.00) - n. 1 nella fascia oraria notturna, in reperibilità in struttura (ore 23.00-06.30) <u>sabato e domenica</u> - dalle 7.00 alle 23.00 fascia oraria notturna - dalle 23.00 alle 7.00 della domenica - dalle 23.00 alle 6.30 del lunedì

	<p>assicurato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nelle giornate di chiusura dei CDD e dei luoghi di lavoro degli utenti; - durante le festività o le chiusure estive e invernali; - in caso di malattia e in caso di altre necessità degli utenti. 		<p>L'operatore dovrà essere presente presso la struttura quando è attivo il servizio cioè:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nelle giornate di chiusura dei CDD e dei luoghi di lavoro degli utenti; - durante le festività o le chiusure estive e invernali; - in caso di malattia e in caso di altre necessità degli utenti.
<p>Servizio n. 2: Gruppo Appartamento per persone con disabilità "Il Raggio", sito in Oderzo</p>	<p><u>dal lunedì al venerdì</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - dalle 07.00 alle 10.00 - dalle 16.00 alle 23.00 <p>nella fascia oraria notturna, dalle 23.00 alle 7.00</p> <p><u>sabato e domenica</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - dalle 7.00 alle 23.00 - nella fascia oraria notturna, dalle 23.00 alle 7.00 <p>Il servizio deve essere assicurato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nelle giornate di chiusura dei CDD e dei luoghi di lavoro degli utenti; - durante le festività o le chiusure estive e invernali; - in caso di malattia e in caso di altre necessità degli utenti. 	<p>n. 1 Coordinatore</p> <p>Reperibile nelle 24 ore</p> <p>In servizio attivo: <u>dal lunedì alla domenica</u>, per complessive 18 ore settimanali</p>	<p>n. 4 Operatori Socio Sanitari (OSS), di cui: <u>dal lunedì al venerdì</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 1 nei turni di mattino (ore 07.00 - 10.00) - n. 1 nei turni pomeridiani/serali (ore 16.00- 23.00) - n. 1 nella fascia oraria notturna, in reperibilità in struttura (ore 23.00-07.00) <p><u>sabato e domenica</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - dalle 7.00 alle 23.00 fascia oraria notturna - dalle 23.00 alle 7.00 reperibilità in struttura <p>L'operatore dovrà essere presente presso la struttura quando è attivo il servizio cioè:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nelle giornate di chiusura dei CDD e dei luoghi di lavoro degli utenti; - durante le festività o le chiusure estive e invernali; - in caso di malattia e in caso di altre necessità degli utenti.
LOTTO N. 2			

SERVIZIO	Orario di funzionamento del servizio	Attività di coordinamento	Attività assistenziale
Servizio n. 3: Gruppo Appartamento per persone con disabilità, sito in Motta di Livenza	<u>dal lunedì al venerdì</u> - dalle 07.00 alle 10.00 - dalle 16.00 alle 23.00 nella fascia oraria notturna, dalle 23.00 alle 7.00 <u>sabato e domenica</u> - dalle 7.00 alle 23.00 - nella fascia oraria notturna, dalle 23.00 alle 7.00 Il servizio deve essere assicurato: - nelle giornate di chiusura dei CDD e dei luoghi di lavoro degli utenti; - durante le festività o le chiusure estive e invernali; - in caso di malattia e in caso di altre necessità degli utenti.	n. 1 Coordinatore Reperibile nelle 24 ore In servizio attivo: <u>dal lunedì</u> <u>alla domenica</u> , per complessive 18 ore settimanali	n. 4 Operatori Socio Sanitari (OSS) , di cui: <u>dal lunedì al venerdì</u> - n. 1 nei turni di mattino (ore 7.00. - 10.00) - n. 1 nei turni pomeridiani/serali (ore 16.00- 23.00) - n. 1 nella fascia oraria notturna, in reperibilità in struttura (ore.23.00-07.00) <u>sabato e domenica</u> - dalle 7.00. alle 23.00 fascia oraria notturna - dalle 23.00 alle 7.00, reperibilità in struttura. L'operatore dovrà essere presente presso la struttura quando è attivo il servizio cioè: - nelle giornate di chiusura dei CDD e dei luoghi di lavoro degli utenti; - durante le festività o le chiusure estive e invernali; - in caso di malattia e in caso di altre necessità degli utenti.

La Ditta dovrà organizzare la propria attività gestionale in stretta collaborazione con l'U.O.C. Disabilità e non autosufficienza dell'Azienda ULSS 2 – Distretto Treviso Nord, in maniera conforme ai contenuti della proposta presentata.

La Ditta aggiudicataria dovrà:

A) Impiegare personale qualificato, in relazione alle prestazioni previste per il servizio oggetto di gara (ex D.G.R.V. 84/2007), garantendo la presenza di tale personale e la continuità del servizio:

- Operatore Socio Sanitario, in possesso di attestato di qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario (OSS) o qualifica riconosciuta equipollente dallo Stato e dalla Regione Veneto.

B) Assicurare la gestione del servizio mediante la figura di un Coordinatore, in possesso del titolo di laurea specialistica in area socio-psico-pedagogica.

Tale funzione dovrà essere chiaramente distinta dalla funzione assistenziale.

I titoli di studio del personale dovranno essere forniti a richiesta dell'Amministrazione.

C) Presentare all'Azienda ULSS 2, prima della stipula del contratto, l'elenco nominativo degli operatori che espleteranno il servizio, che dovrà essere aggiornato semestralmente, specificando per ciascuno la qualifica ed il titolo di studio. Tale elenco dovrà anche indicare i nominativi e le qualifiche degli operatori che verranno impiegati per le sostituzioni.

D) Al fine di evitare situazioni di disservizio, assicurare la continuità del personale impegnato nel servizio di cui al presente Capitolato d'Appalto e la tempestiva sostituzione del personale assente, entro le 24 ore, garantendo il passaggio di consegne ai sostituti.

E) In caso di sostituzione prevedibile di lunga durata, superiore a giorni 20, trasmettere all'Azienda ULSS 2 U.O.C. Disabilità - Distretto Treviso Nord, la comunicazione dei nominativi dei sostituti e delle relative qualifiche, che dovrà avvenire con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla sostituzione, garantendo il passaggio di consegne al sostituto.

F) Garantire il monitoraggio generale del progetto e la supervisione del servizio affidato.

G) Assicurare la fornitura del materiale sanitario di primo soccorso, dei materiali e sussidi per le attività ricreative ed educative, nonché il pasto degli ospiti e degli operatori.

H) Assicurare il materiale ed il lavaggio degli indumenti personali degli ospiti, il materiale per l'igiene degli ospiti e per le piccole pulizie quotidiane, ed il lavaggio della biancheria piana, sia della cucina che delle camere da letto, compresi gli asciugamani.

I) Assistere alla preparazione dei pasti, al lavaggio delle stoviglie con il relativo materiale, ed alla pulizia e riordino del piano cucina.

M) Utilizzare i locali, gli impianti, le attrezzature e gli arredi messi a disposizione o in disponibilità della Ditta aggiudicataria secondo la loro destinazione d'uso, nonché restituirli, alla scadenza dell'appalto, nello stato in cui sono stati consegnati, salvo il normale deperimento d'uso.

N) SPECIFICHE DEL LOTTO N. 1

N. 1 - Al momento della firma del contratto, verrà redatto un inventario comprendente i beni mobili ed immobili dati in affidamento alla Ditta aggiudicataria per l'espletamento del servizio, che dovrà essere controfirmato dalle parti e farà parte integrante dei documenti contrattuali.

In caso di rotture e/o ammanchi dovuti a negligenza nell'esecuzione del servizio da parte dell'aggiudicataria, l'Amministrazione si riserva di addebitare le relative spese.

N. 2 - Provvedere alla manutenzione/riparazione ordinaria degli arredi e del mobilio, delle attrezzature e degli elettrodomestici in genere.

O) SPECIFICHE DEL LOTTO N. 2

O. 1 - La Ditta aggiudicataria, per tutta la durata dell'appalto, assicura:

O.1.1 - la disponibilità dell'immobile da adibire ad alloggio protetto, da gestire per le finalità di cui all'Art. 2 del presente Capitolato;

O.1.2 - il sostenimento delle spese per la conduzione dell'immobile (energia elettrica, acqua, canone fognatura, gas, rifiuti, ascensore, pulizie anche straordinarie, spese condominiali);

O.1.3. - conduzione dell'impianto termico e riscaldamento, e degli adempimenti di legge relativi;

O.1.4. - conduzione dell'ascensore e degli adempimenti di legge relativi;

O.1.5 - la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area esterna....ecc.;

O.1.6. - qualsiasi altra spesa necessaria alla gestione dell'immobile per l'esecuzione del servizio.

P) Effettuare la comunicazione di avvio attività, ai sensi dell'allegato B della D.G.R.V. n. 84 del 16/01/2007.

La Ditta aggiudicataria dovrà, altresì, garantire:

- l'adeguata formazione professionale degli operatori e del coordinatore messi a disposizione, compresa la formazione obbligatoria sulla sicurezza e sulla privacy e la partecipazione obbligatoria agli eventuali eventi formativi organizzati dall'Azienda ULSS 2 – Distretto Treviso;

- l'adeguata conoscenza delle lingua italiana del personale impiegato, ai sensi della circolare della Regione Veneto, Prot. n. 114457 del 03.03.2008;
- lo svolgimento dell'attività, in maniera conforme ai requisiti previsti dalla D.G.R.V. 84/2007;
- il trasporto degli ospiti, in caso di attività ludico-motorie, sociali e ricreative a favore degli ospiti. La fornitura del carburante, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi, l'autista e l'eventuale accompagnatore sono a carico della stessa. Inoltre, i mezzi che verranno utilizzati dovranno avere idonee coperture assicurative anche a favore degli ospiti della struttura trasportati. Eventuali danni non potranno essere richiesti all'Azienda ULSS 2 - Distretto Treviso. Eventuali scoperti e/o franchigie previste nella/e polizza/e non saranno in nessun caso opponibili all'Azienda ULSS 2 Distretto Treviso ed ai terzi in genere, ma saranno integralmente a carico della Ditta aggiudicataria.

La Ditta aggiudicataria dovrà assicurare il regolare servizio nel periodo definito dal contratto e dovrà organizzare la propria attività sulla base del progetto presentato in sede di offerta ed in stretta collaborazione con l'U.O.C. Disabilità e non autosufficienza del Distretto Treviso Nord.

Nell'esecuzione del servizio la Ditta aggiudicataria dovrà presentare al Direttore dell'U.O.C. Disabilità e non autosufficienza del Distretto Treviso Nord, entro il 31 dicembre di ogni anno e con aggiornamento in caso di cambiamenti significativi o su richiesta dell'Azienda ULSS 2, il nominativo e titolo di studio del Coordinatore del servizio e l'elenco nominativo degli operatori impiegati con il relativo titolo di studio attestante la qualifica di Operatore Socio Sanitario.

5.1.2 Adempimenti e collaborazioni

La Ditta aggiudicataria è tenuta a:

- A.** partecipare, tramite il Coordinatore, agli incontri di verifica convocati dall'U.O.C. Disabilità e non autosufficienza del Distretto Treviso Nord (di norma 1 all'anno);
- B.** predisporre, per ogni persona inserita, con il coinvolgimento della famiglia, di comune accordo tra il Coordinatore della struttura ed i Servizi Distrettuali Area Disabilità e non autosufficienza dell'ULSS 2 – Distretto Treviso, il progetto personalizzato comprendente gli obiettivi, i percorsi e le attività che si intendono perseguire ed attivare in favore dell'utente, i criteri ed i tempi di verifica/valutazione dell'intervento;
- C.** predisporre la cartella individuale per ciascun utente, nella quale é contenuto il progetto personalizzato che verrà aggiornato almeno annualmente;
- D.** utilizzare un "registro presenze" per gli utenti inseriti, nel quale verranno registrate quotidianamente le presenze di ciascuna persona disabile nella struttura. Tali presenze dovranno essere registrate su apposito supporto informatico, come da indicazione dell'U.O.C. Disabilità e non autosufficienza del Distretto Treviso Nord;
- E.** trasmettere all'U.O.C. Disabilità e non autosufficienza del Distretto Treviso Nord, entro il mese di Febbraio di ogni anno, una relazione sull'andamento tecnico della gestione del servizio e sui risultati ottenuti, relativa all'anno precedente;
- F.** predisporre un regolamento interno o "patto educativo" per regolare la vita quotidiana nel Gruppo Appartamento, i rapporti con gli ospiti, le famiglie e i servizi dell' Azienda ULSS 2, e trasmetterne copia all'U.O.C. Disabilità e non autosufficienza del Distretto Treviso Nord;
- G.** mettere a disposizione la Carta del Servizio del Gruppo Appartamento, secondo quanto previsto dalla D.G.R.V. 84/2007.

L'Azienda ULSS 2 - Distretto Treviso si riserva, in sede di esecuzione del servizio, di apportare, in accordo con l'aggiudicatario, quelle eventuali modifiche al Progetto definitivo che siano, anche per la loro natura, dovute a motivi sopraggiunti in sede di esecuzione, limitate al momento esecutivo

stesso e, comunque, tali da non alterare la tipologia e sostanza del Progetto Definitivo presentato.

5.1.3 Attività del personale della Ditta aggiudicataria.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire, con il proprio personale, le seguenti attività:

- Coordinatore:
 - gestione tecnica del servizio nel suo complesso, tenendo i rapporti funzionali con i Servizi dell'Azienda ULSS 2;
 - monitoraggio del corretto svolgimento del servizio;
 - supervisione tecnica e professionale degli interventi degli operatori;
 - partecipazione agli incontri di coordinamento con i referenti aziendali.
- Operatore Socio Sanitario:
 - assistenza agli ospiti della struttura per l'autonomia personale, la cura di sé e della casa, la partecipazione alla vita comunitaria ed all'integrazione sociale, nell'ambito di attività previste dal progetto personalizzato;
 - interventi di collaborazione alla programmazione, contribuendo all'individuazione dei bisogni degli utenti, della formulazione e delle verifiche dei Progetti Personalizzati.

5.2 OBBLIGHI AZIENDA ULSS.

LOTTO N. 1

L' Azienda ULSS 2 per tutta la durata dell'appalto assicura:

- il sostenimento delle spese per la conduzione dell'immobile (energia elettrica, acqua/canone, fognatura, gas, rifiuti, ecc.);
- la manutenzione ordinaria dell'edificio e degli impianti e la dipintura dei locali;
- gli interventi per la conduzione dell'impianto termico e degli adempimenti di legge relativi;
- la manutenzione ordinaria dell'area esterna di pertinenza recintata;
- la fornitura delle stoviglie per la mensa, arredi struttura ed elettrodomestici.

6 CONTROLLI QUALITATIVI E QUANTITATIVI

Il Direttore dell'esecuzione del contratto individuato dalla Stazione Appaltante (o suoi delegati) verifica il corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la regolare esecuzione e la qualità dei servizi svolti. L'Appaltatore è tenuto alla corretta esecuzione del servizio secondo quanto disposto dal presente documento.

I controlli si riferiscono agli standard qualitativi e quantitativi stabiliti dalla L.R. 22/2002, dal presente Capitolato, oltre a quelli dichiarati dalla Ditta, in sede di presentazione dell'offerta di gara. Con l'espressione *sistema di controllo*, si intende quello strumento volto ad accertare l'esistenza o meno dei requisiti del servizio prestato dalla Ditta aggiudicataria, accertamento all'esito del quale, in caso di riscontrata mancanza dei predetti requisiti, l'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana - Distretto di Treviso - procederà direttamente con l'invio di contestazioni e l'applicazione delle relative penali.

1) Descrizione generale del sistema di controllo

In merito a ciò, si individuano e descrivono gli strumenti e le modalità attraverso cui tale operazione di controllo trova concreta attuazione.

Criterio guida è quello per cui tale sistema deve essere posto in essere attraverso la combinazione

di strumenti e modalità capaci di garantire l'ottimizzazione del rapporto tra l'efficacia del controllo e il costo del controllo da eseguirsi. Tale valutazione dovrà prevedere un vantaggio sia per l'ULSS, che avrà un conseguente impatto sul servizio ricevuto, sia per il prestatore del servizio che, diversamente, avrà un impatto sulla modalità di erogazione del servizio stesso.

È previsto un periodo di messa a punto del sistema dei controlli, di massimo 6 mesi dall'inizio del servizio. Per un periodo di messa a punto inferiore ai 6 mesi, si procederà con la relativa verbalizzazione e ne sarà documentato il termine da parte dell'Azienda ULSS. Qualora decorrano i 6 mesi, si presume, comunque, portato a completamento il periodo di messa a punto.

2) Controllo dei requisiti del servizio

Per requisiti del servizio, si intendono sia gli elementi essenziali (Art. 5 del presente Capitolato) che connaturano la prestazione resa dalla Ditta aggiudicataria e che la stessa è tenuta a garantire all'Azienda ULSS, sia quanto specificato in relazione ai singoli interventi oggetto del servizio.

Tale tipologia di controllo ha lo scopo di accertare l'esistenza o meno dei requisiti minimi ed essenziali del servizio, senza i quali il servizio stesso non può considerarsi tale. Tale attività è, pertanto, volta a garantire l'esecuzione della prestazione dovuta secondo quanto indicato nel contratto e valutare la rispondenza a quanto dichiarato e/o previsto.

Il servizio offerto dalla Ditta aggiudicataria sarà oggetto di verifica periodica sul rispetto del Capitolato Speciale, oltre che su quanto dichiarato dalla Ditta stessa nel Progetto.

Nello specifico, i controlli si riferiranno ai tempi, modi e qualità di esecuzione delle prestazioni, con possibilità, in caso di inadempienza, di risoluzione del contratto, ai sensi dell'Art. 19 del presente Capitolato.

L'Azienda ULSS, attraverso il proprio personale referente, può effettuare tutti i controlli necessari sulle prestazioni della Ditta aggiudicataria, affinché le stesse siano rispondenti a quanto previsto nel presente Capitolato, integrato da quanto esplicitato nel progetto proposto.

L'Azienda ULSS, per mezzo di proprio personale incaricato, ha la facoltà di verificare, in particolare:

- A.** l'effettiva esecuzione della prestazione, in modo conforme alla L.R. 22/2002, al Capitolato Speciale ed al Progetto presentato dalla Ditta aggiudicataria;
- B.** il rispetto di quanto previsto dall'Art. 5 del presente Capitolato, con riferimento al personale preposto all'espletamento del servizio;
- C.** la presentazione all'Azienda ULSS, prima della stipula del contratto, dell'elenco nominativo del personale impiegato e l'aggiornamento dello stesso con frequenza semestrale (Art. 5.1.1, lett. C);
- D.** le prestazioni del personale impiegato nel servizio in maniera conforme ai contenuti previsti dalla D.G.R.V. 84/2007, alla propria qualifica ed al Progetto presentato dalla Ditta aggiudicataria;
- E.** la tempestiva sostituzione degli operatori assenti, entro le 24 ore, garantendo il passaggio di consegne ai sostituti (Art. 5.1.1, lett. D);
- F.** la dovuta comunicazione al Servizio Disabilità dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana – Distretto di Treviso, in caso di sostituzione prevedibile di lunga durata, superiore a giorni 20, dei nominativi dei sostituti e delle relative qualifiche, garantendo il passaggio di consegne al sostituto (Art. 5.1.1, lett. E);
- G.** la partecipazione del Coordinatore del servizio agli incontri di verifica convocati dall'U.O.C. Disabilità e non autosufficienza del Distretto Treviso Nord, di norma 1 annuali (Art. 5.1.2, lett. A);
- H.** la cartella individuale di ciascun utente, contenente il progetto personalizzato, aggiornata almeno annualmente (Art. 5.1.2, lett. C);
- I.** la trasmissione, da parte della Ditta, all'U.O.C. Disabilità e non autosufficienza del Distretto Treviso Nord, della relazione sull'andamento tecnico della gestione del servizio e sui risultati

ottenuti, relativa all'anno precedente, unitamente ad una dichiarazione sull'avvenuto aggiornamento dei progetti personalizzati ed alla relazione sui risultati ottenuti nell'anno precedente, entro il mese di Febbraio di ogni anno (Art. 5.1.2, lett. E).

Al successivo Art. 17, vengono definite la modalità con cui procedere con le contestazioni e l'applicazione di eventuali penali per servizi resi al di sotto della soglia di accettazione.

7. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA

L'Aggiudicatario è tenuto:

- a mantenere riservati i dati economici, statistici, amministrativi e quelli concernenti l'utenza (intesa sia come assistiti che come fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo) ed il personale, che vengono portati a sua conoscenza, in relazione alla effettuazione delle prestazioni di cui al presente appalto, e che sono stati formalmente dichiarati riservati dall'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, nel rispetto della normativa sulla privacy;
- a non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma;
- a non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio;
- ad adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, e ad eliminare il rischio di accesso non autorizzato o non conforme;
- ad individuare, per iscritto, gli incaricati, curandone l'aggiornamento periodico e la formazione;
- a gestire e controllare in modo adeguato le modalità di trattamento, al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti dei dati sensibili;
- in caso di trattamento di dati con strumenti diversi da quelli elettronici, a controllare l'accesso ai dati e conservare gli stessi in archivi debitamente custoditi.

L'Aggiudicatario si impegna ad usare nei confronti di tali dati riservati un livello di discrezione non inferiore alla cura e discrezione usate dallo stesso nei confronti dei propri dati di natura simile.

L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi. Si impegna, altresì, ad attenersi scrupolosamente alla normativa vigente sul trattamento dei dati e si impegna a comunicare all'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana i nominativi dei propri collaboratori incaricati del trattamento dei dati.

Gli obblighi sopra elencati non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché, salva diversa pattuizione, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che la Ditta sviluppi o realizzi in esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Conformemente, l'Amministrazione manterrà riservate le informazioni tecniche della Ditta aggiudicataria che venissero portate a sua conoscenza, nonché i dati tecnici forniti dalla Ditta stessa.

L'Aggiudicatario, infine, è tenuto a consegnare, al termine del rapporto contrattuale e su supporto informatico, tutti i dati e le informazioni di carattere anagrafico e statistico riguardanti il servizio svolto.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Azienda stessa ed ai terzi.

8. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, RESPONSABILE DEI RAPPORTI CON L'APPALTATORE E REFERENTI DELL'APPALTATORE

L'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana indicherà il/i proprio/i Referente/i che, in qualità di responsabile/i dei rapporti con la Ditta aggiudicataria, sarà/saranno a disposizione della stessa per dare tutte le informazioni necessarie o utili per lo svolgimento del servizio. Verrà individuato anche un suo/suoi delegato/i, con identici poteri ed obblighi, che fungerà da riferimento in caso di assenza o impedimento del primo.

L'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, prima della stipula del contratto, nominerà il Direttore dell'esecuzione del contratto, che provvederà al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stesso, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

L'Aggiudicataria dovrà comunicare, prima della stipula del contratto, il nominativo ed il recapito telefonico del Responsabile/Coordinatore dell'esecuzione delle attività, che avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del servizio, e ne dovrà garantire la reperibilità, durante le fasce orarie di espletamento delle varie attività. Tale Responsabile rappresenterà l'unico interlocutore riconosciuto dall'ULSS 2 Marca Trevigiana e dai suoi operatori, nonché sarà l'unica persona con cui dovrà interfacciarsi il relativo referente dell'ULSS per la gestione delle problematiche relative al servizio di cui trattasi; lo stesso dovrà, inoltre, essere reperibile telefonicamente per i casi eccezionali, anche al di fuori del normale orario di servizio e, a tal fine, dovrà fornire un numero di cellulare.

La presenza dei referenti in situazioni di particolare complessità, o, comunque, ove necessaria, non comporta alcun costo aggiuntivo per l'Amministrazione.

9. PERSONALE DELL'APPALTATORE ED OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO

Nel rispetto della normativa vigente, la clausola sociale di assorbimento del personale prevede di utilizzare, per l'esecuzione dell'appalto, in via prioritaria, i lavoratori del precedente appalto a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa della Ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l'esecuzione dell'appalto stesso.

La Ditta aggiudicataria, in sede di esecuzione del servizio, deve avvalersi di personale qualificato e/o specializzato, di cui al precedente Art. 5, in possesso delle necessarie autorizzazioni e qualifiche professionali e dei requisiti sanitari ed amministrativi previsti dalla legislazione, della cui condotta è ritenuta responsabile in caso di danni, ritardi, errori e/o omissioni.

L'Appaltatore dovrà dotare ogni proprio operatore di un tesserino di riconoscimento, corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

L'Appaltatore dovrà, inoltre, dotare il proprio personale di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per l'esecuzione delle attività connesse con l'espletamento del presente appalto, secondo le vigenti disposizioni di legge e quanto previsto nel presente Capitolato.

L'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana si riserva la facoltà di chiedere la motivata sostituzione del personale della Ditta aggiudicataria, qualora quest'ultimo abbia dato motivo di lagnanza e/o non consenta il buon svolgimento delle attività.

In particolare, l' Agjudicataria deve curare che il proprio personale:

- rispetti il codice etico e deontologico;
- segnali subito agli organi competenti dell'Azienda ed al proprio responsabile diretto ogni anomalia, atto, fatto o disfunzione, anche tecnica, che si rilevasse durante lo svolgimento dell'appalto e che risultasse pregiudizievole per lo svolgimento dell'appalto o per l'Azienda ULSS 2;
- tenga sempre un contegno corretto e professionalmente adeguato;
- non prenda ordini da estranei in merito all'espletamento dell'appalto;
- mantenga il segreto per ogni fatto o circostanza conosciuti a causa dell'attività lavorativa, oltre ad attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i e Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
- rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia.

La Ditta Agjudicataria si impegna a richiamare, sanzionare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste dell'Azienda, in questo caso, saranno impegnative per la società Agjudicataria.

Nel caso in cui il personale dell'Agjudicataria o dei subappaltatori o subcontraenti ponga in essere comportamenti, atteggiamenti ed attività tali da non consentire il buon svolgimento delle attività, tanto da costituire grave inadempimento, o violi gli obblighi di cui ai regolamenti sopra citati, la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) ed incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art.1382 Codice Civile).

Il personale impiegato dovrà essere in regola con le norme di igiene e sanità. E' a carico della Ditta aggiudicataria la predisposizione e l'effettuazione delle visite periodiche, delle vaccinazioni ed altri adempimenti prescritti dalle norme vigenti, previsti per il personale dipendente dell'Azienda impiegato in analoghe mansioni. In tal senso, l'Azienda ha facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio.

Trattandosi di servizio di pubblica utilità, la Ditta aggiudicataria dovrà garantirne lo svolgimento senza soluzione di continuità, anche in caso di scioperi o di vertenze sindacali del proprio personale. Nei periodi di ferie o malattia, il personale dipendente dell'Appaltatore dovrà essere sostituito tempestivamente, senza alcun costo aggiuntivo per l'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana. L'Appaltatore dovrà provvedere a comunicare i nominativi, la qualifica e le abilitazioni professionali del personale sostitutivo.

Il personale opera sotto l'esclusiva responsabilità della Ditta aggiudicataria, anche nei confronti dei terzi. La sorveglianza da parte dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana non esonera le responsabilità dell'Agjudicataria per quanto riguarda l'esatto adempimento dell'appalto, né la responsabilità per danni a cose o persone.

Tutti i rapporti giuridici, economici, normativi e disciplinari riferiti al personale sono di esclusiva competenza e responsabilità dell'agjudicataria.

La Ditta aggiudicataria è tenuta verso i propri dipendenti e verso i soci lavoratori, in caso di cooperative, all'osservanza ed applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nonché a tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, e ad

assumere a suo carico tutti gli oneri relativi.

La Ditta Aggiudicataria è obbligata, altresì, ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo. I suddetti obblighi vincolano il contraente anche nel caso che egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

La Ditta aggiudicataria deve certificare, a richiesta dell'Azienda ULSS, l'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali, ove dovuti, nonché l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori, qualora si tratti di cooperative, impiegati nel servizio oggetto dell'appalto.

Qualora la Ditta aggiudicataria non risulti in regola con gli obblighi di cui al comma precedente, l'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, assegnando alla Ditta aggiudicataria un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione.

Per tale sospensione o ritardo di pagamento, la Ditta aggiudicataria non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo al risarcimento dei danni.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., a salvaguardia dell'adempienza contributiva e retributiva.

Per quanto ivi non previsto, valgono le disposizioni sulla legislazione del lavoro.

L'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione delle inadempienze ad essa denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, opera una ritenuta fino al venti per cento dell'importo contrattuale; il relativo importo è versato all'appaltatore solo dopo che l'Ispettorato del Lavoro dichiara cessata la situazione di inadempienza.

L'aggiudicataria si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto di appalto, le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

10. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Successivamente all'aggiudicazione, sarà stipulato apposito contratto, ai sensi e con le modalità previste all'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il contratto verrà stipulato entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto saranno a carico dell'Aggiudicataria.

Per quanto concerne l'imposta di bollo, troveranno applicazione le disposizioni del D.P.R. 642/1972, la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 97/E del 27/03/2002, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 03/04/2006 e la Legge n. 71 del 24/06/2013.

Nel dettaglio, saranno assoggettati ad imposta di bollo:

- il Contratto;
- il Capitolato Speciale;
- l'Offerta economica;
- il Patto d'integrità;
- l'Inventario.

In caso di urgenza, il committente, nelle more della stipula del contratto, può disporre l'anticipata esecuzione dello stesso, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016.

Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria si sciogla dal vincolo dell'aggiudicazione e, conseguentemente, non stipuli il contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria definitiva di gara, al fine di individuare il nuovo offerente affidatario.

L'Azienda si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria anche nel caso in cui l'Aggiudicataria receda dal contratto. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

L'Azienda, nel contratto sottoscritto con la Ditta Aggiudicataria inserirà, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essa si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010 s.m.i., e, in particolare, dall'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari".

11. CORRISPETTIVI E REVISIONE PREZZI

Corrispettivi

I corrispettivi contrattuali dovuti all'Aggiudicataria dalla Stazione Appaltante, in forza della prestazione del servizio oggetto di gara, sono calcolati sulla base della retta giornaliera netta pro/capite indicata nell'offerta.

Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle prestazioni effettuate nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 22/2002 e dalla D.G.R.V. 84/2007 e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Gli stessi sono dovuti unicamente all'Aggiudicatario e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori, non possono vantare alcun diritto nei confronti della Stazione Appaltante.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Aggiudicatario dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Revisione prezzi

I prezzi di aggiudicazione resteranno fissi ed invariabili per i primi 12 (dodici) mesi del contratto.

Il corrispettivo per l'esecuzione del contratto potrà essere aggiornato sulla base di un'istruttoria condotta dall'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e tenuto conto dei dati forniti dall'ISTAT, nella modalità di seguito descritta:

- il periodo di riferimento per il calcolo della prima rivalutazione è costituito dai 12 mesi seguenti la data di attivazione del servizio;
- i periodi di riferimento per il calcolo delle successive rivalutazioni dei prezzi decorreranno a partire dalla scadenza del periodo di riferimento precedente, con durata fissa di 12 mesi. Il periodo intercorrente tra la scadenza della validità dell'offerta e l'avvio dell'esecuzione del contratto non è oggetto di rivalutazione Istat.

La rivalutazione verrà riconosciuta annualmente nella misura della media della variazione dell'indice Istat (per le famiglie di operai e impiegati, "FOI") relativo ai 12 mesi del periodo di riferimento in oggetto, rispetto al valore dell'indice Istat (per le famiglie di operai e impiegati, "FOI") relativo alla data di inizio del periodo di riferimento stesso.

La revisione dei prezzi, attuata secondo le modalità sopra descritte, dovrà essere formalmente richiesta dalla Ditta Aggiudicataria entro e non oltre 60 giorni dalla data di scadenza del periodo di riferimento, pena la decadenza ad aver diritto alla revisione medesima.

Si presenta, con un esempio, la modalità di calcolo del coefficiente di rivalutazione.

Si consideri il caso di un appalto la cui esecuzione avvenga in data 01.01.2011.

Per il primo anno di appalto, quindi fino al 31.12.2011, i prezzi rimangono tali e quali a quelli prodotti in fase di offerta di gara.

Alla scadenza del primo anno, in data 01.01.2012, la "Ditta Aggiudicataria" può chiedere la revisione prezzi per l'anno 2012 (può farlo entro il 29.02.2012, all'interno dei 60 gg. previsti dalla scadenza del primo anno); la variazione percentuale che dovrà essere applicata sarà pari a quanto indicato nella tabella sottostante all'interno del riquadro corrispondente al mese di gennaio 2012, che corrisponde al primo mese del secondo anno di appalto.

2012	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO
RIVALUTAZIONE PERCENTUALE	1,51 %	1,47 %	1,34 %	1,11 %	1,28 %

La modalità con cui sono stati ottenuti tali coefficienti percentuali è la seguente:

- si considerano i 12 indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati ("FOI"), inseriti nella specifica tabella ISTAT, a partire dal mese di gennaio 2011:
101,2 - 101,5 - 101,9 - 102,4 - 102,5 - 102,6 - 102,9 - 103,2 - 103,2 - 103,6 - 103,7 - 104,0;
- si calcola la media di questi 12 numeri, che corrisponde a 102,725;
- si effettua ora il rapporto tra la media appena trovata e il valore dell'indice di gennaio 2011 (101,2), perché è il primo mese del periodo di riferimento considerato, e si ottiene il coefficiente moltiplicativo 1,0151 corrispondente appunto ad un aumento del canone dei servizi oggetto di appalto dell' 1,51 %, come indicato nel riquadro di Gen 2012 della tabella suddetta;
- allo stesso modo, per l'anno 2013, il periodo di riferimento per il calcolo della rivalutazione sarà costituito dai 12 mesi che decorrono a partire da gennaio 2012 e si concludono a dicembre 2012, con analoghe modalità di calcolo; lo stesso iter procedurale verrà seguito per il calcolo delle rivalutazioni per gli anni successivi.

Nel caso di rinnovo del contratto si procederà come segue.

I prezzi unitari resteranno fissi ed invariabili per i primi 12 (dodici) mesi del contratto, tali e quali a quelli applicati al termine dell'ultimo anno del previgente contratto.

Il corrispettivo per l'esecuzione del contratto verrà aggiornato sulla base di un'istruttoria condotta dall'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, tenuto conto dei dati di cui all'art. 7, comma IV, lett. C) e del comma V del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. o, in mancanza, dei dati forniti dall' ISTAT, nella modalità di seguito descritta:

- il periodo di riferimento per il calcolo della prima rivalutazione è costituito dai 12 mesi seguenti la data di attivazione del servizio;
- i periodi di riferimento per il calcolo delle successive rivalutazioni dei prezzi decorreranno a partire dalla scadenza del periodo di riferimento precedente, con durata fissa di 12 mesi.

La rivalutazione verrà riconosciuta annualmente nella misura della media della variazioni dell'indice Istat (per le famiglie di operai e impiegati, "FOI") relativo ai 12 mesi del periodo di

riferimento in oggetto, rispetto al valore dell' indice Istat (per le famiglie di operai e impiegati, "FOI") relativo alla data di inizio del periodo di riferimento stesso.

La revisione dei prezzi, attuata secondo le modalità sopradescritte, dovrà essere formalmente richiesta dalla Ditta Aggiudicataria entro e non oltre 60 giorni dalla data di scadenza del periodo di riferimento, pena la decadenza ad aver diritto alla revisione medesima.

Si presenta con un esempio la modalità di calcolo del coefficiente di rivalutazione.

Si consideri il caso di un rinnovo la cui esecuzione avvenga in data 01.01.2011.

Per il primo anno di rinnovo, quindi fino al 31.12.2011, i prezzi rimangono tali e quali a quelli applicati al termine dell'ultimo anno del previgente contratto.

Alla scadenza del primo anno, in data 01.01.2012, la "Ditta Aggiudicataria" può chiedere la revisione prezzi per l'anno 2012 (può farlo entro il 29.02.2012, all'interno dei 60 gg previsti dalla scadenza del primo anno); la variazione percentuale che dovrà essere applicata sarà pari a quanto indicato nella tabella sottostante all'interno del riquadro corrispondente al mese di gennaio 2012, che corrisponde al primo mese del secondo anno di appalto.

2012	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO
RIVALUTAZIONE PERCENTUALE	1,51 %	1,47 %	1,34 %	1,11 %	1,28 %

La modalità con cui sono stati ottenuti tali coefficienti percentuali è la seguente:

- si considerano i 12 indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati ("FOI"), inseriti nella specifica tabella ISTAT, a partire dal mese di gennaio 2011:
101,2 - 101,5 - 101,9 - 102,4 - 102,5 - 102,6 - 102,9 - 103,2 - 103,2 - 103,6 - 103,7 - 104,0;
- si calcola la media di questi 12 numeri, che corrisponde a 102,725;
- si effettua ora il rapporto tra la media appena trovata e il valore dell'indice di gennaio 2011 (101,2), perché è il primo mese del periodo di riferimento considerato, e si ottiene il coefficiente moltiplicativo 1,0151 corrispondente appunto ad un aumento del canone dei servizi oggetto di appalto dell' 1,51 %, come indicato nel riquadro di Gen 2012 della tabella suddetta;
- allo stesso modo, per l'anno 2013, il periodo di riferimento per il calcolo della rivalutazione sarà costituito dai 12 mesi che decorrono a partire da gennaio 2012 e si concludono a dicembre 2012, con analoghe modalità di calcolo; lo stesso iter procedurale verrà seguito per il calcolo delle rivalutazioni per gli anni successivi.

12. GARANZIA DEFINITIVA

La Ditta Aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, a favore dell'Azienda, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.

L'importo della garanzia definitiva è pari al 10% (dieci per cento) - eventualmente incrementato, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dell'importo complessivo di affidamento, al netto dell'IVA.

La fideiussione deve avere decorrenza dalla data di esecuzione del contratto e scadenza iniziale

superiore di almeno sei mesi rispetto alla scadenza presunta del contratto.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La-fideiussione deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile,
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Con tale clausola, il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.

Alla garanzia di cui al presente articolo, si applicano le riduzioni previste all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'ammontare della garanzia definitiva sarà comunicato dall'Azienda e la Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere alla costituzione e trasmissione della stessa, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della garanzia provvisoria, oltre che l'addebito dei danni e delle maggiori spese per l'Azienda.

Lo svincolo della garanzia avverrà solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Trascorsi 180 giorni dalla scadenza del contratto, lo svincolo avverrà automaticamente, fatti salvi i casi in cui il RUP abbia segnalato la non corretta e/o completa esecuzione del contratto.

In caso di Raggruppamenti Temporanei d'Impresa, consorzi ordinari e GEIE, la garanzia definitiva dovrà essere prestata dall'Impresa mandataria (Capogruppo).

Nel caso di associazioni temporanee di imprese, consorzi ordinari, GEIE, (art. 45, comma 2, lett. d), e), g) del D. Lgs. n. 50/2016), la riduzione dell'importo della garanzia è possibile solo se tutte le imprese costituenti l'associazione od il consorzio, sono in possesso della certificazione di qualità.

In caso di avalimento, la garanzia definitiva dovrà essere prestata dall'aggiudicataria.

La riduzione dell'importo della garanzia è possibile solo se l'aggiudicataria possiede il requisito della qualità, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia posseduto dall'impresa ausiliaria.

La garanzia definitiva, nel caso di prosecuzione del servizio oltre i termini contrattuali stabiliti in sede di aggiudicazione, dovrà essere sostituita con un nuovo deposito cauzionale, alle stesse condizioni di cui sopra, con validità per il periodo della prosecuzione contrattuale o essere sostituita da dichiarazione della Ditta aggiudicataria, da cui risulti l'autorizzazione all'Azienda a trattenere una somma pari all'importo della cauzione sui crediti per fatture non ancora pagate.

E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione a titolo di risarcimento danni derivante dal mancato o inesatto adempimento.

13. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo per il servizio oggetto del presente Capitolato, per il quale non siano sorte contestazioni, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura all' Azienda, ai sensi della normativa vigente.

La fatturazione dovrà essere effettuata sulla base della retta giornaliera e delle effettive presenze degli utenti del singolo Gruppo Appartamento, "Casa Masetto" sito a Spresiano, "Il Raggio" sito a Oderzo, e del Gruppo Appartamento in Motta di Livenza, con cadenza mensile posticipata, su presentazione da parte della Ditta aggiudicataria della documentazione inerente il servizio prestato.

Le assenze nei servizi residenziali dei Gruppi Appartamento sono regolamentate come segue:

- le assenze riferite ai posti fissi, da un minimo di 3 giorni consecutivi, devono essere fatturate nella misura del 75% della tariffa pro-capite/pro-die oggetto di aggiudicazione (es. per 4 giorni di assenza consecutiva, i primi 3 giorni sono fatturati al 100%, il 4° giorno è fatturato al 75%).

La disciplina relativa alle assenze potrà essere modificata a seguito di eventuali disposizioni regionali o diversa regolamentazione aziendale, in conformità ai principi di uniformità e omogeneizzazione di cui alla D.G.R.V. 2174/2016.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato, purché il servizio sia stato regolarmente eseguito, secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale e nell'offerta tecnica. Il pagamento delle fatture sarà effettuato nel termine di 60 giorni dalla data di ricezione delle stesse da parte dello SDI (Sistema di interscambio fatture P.A). In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il pagamento verrà effettuato alla Capogruppo o alle singole imprese. L'operatore economico viene informato che, nel sito www.aulss2.veneto.it, sono state pubblicate le istruzioni operative in merito alla fatturazione elettronica.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al contratto cui si riferisce ed al CIG (Codice Identificativo Gara).

I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente intestato all'Aggiudicataria, di cui quest'ultima dovrà fornire il codice IBAN, in sede di stipula del contratto. Il contratto dovrà prevedere una clausola in cui l'Aggiudicataria si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

Sempre in sede di stipula del Contratto, l'Appaltatore è tenuto a comunicare all' Azienda Sanitaria le generalità ed il Codice Fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i.

L'Appaltatore comunicherà tempestivamente e, comunque, entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, nonché le generalità (nome e cognome) e il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori, nei termini disposti per legge salvo diverso accordo tra le parti.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

La Stazione Appaltante, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'Appaltatore cui

siano state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 Codice Civile).

Resta, tuttavia, espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere il servizio e, comunque, le attività previste nel contratto.

E' fatto espresso divieto all'appaltatore di cedere i crediti derivanti dal contratto stipulato con l'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, vantati nei confronti di questa.

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., l'appaltatore, i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati dal servizio oggetto del presente appalto devono utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A, dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

14. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' vietata la cessione del contratto, ai sensi dell'art. 105 – comma 1 – del D. Lgs. n. 50/2016.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 C.C.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 C.C.).

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario, che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione Appaltante.

Si precisa che la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1 del "Protocollo di Legalità", di cui all'Art. 15 del presente Capitolato, non autorizzerà subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

Con il deposito del contratto di subappalto, la Ditta appaltatrice deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti.

Copia del contratto di subappalto dovrà essere depositata presso la Stazione Appaltante, almeno 20 (venti) giorni prima della data di inizio dell'esecuzione del servizio o delle prestazioni date in subappalto.

L'affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, dell'osservanza delle norme relative al trattamento economico o normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

I subappaltatori trasmettono alla Stazione Appaltante, per tramite dell'affidatario, prima dell'inizio

del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

La Ditta appaltatrice si attiva, affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena della nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

La Stazione Appaltante verificherà l'inserimento di detta clausola nei relativi contratti.

La Ditta appaltatrice ed il subappaltatore che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010, procederanno all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo.

In caso di subappalto, si precisa che il subappaltatore deve rispettare l'organizzazione e i dettagli tecnici/operativi proposti in sede di gara dalla Ditta appaltatrice.

15. PROTOCOLLO DI LEGALITA'

All'affidamento del servizio di cui trattasi, si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i., nonché le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Stazione Appaltante con la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Treviso, in data 06/04/2017, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il contratto che verrà stipulato con la Ditta aggiudicataria della presente procedura, ai sensi dell'art. 1456 C.C., verrà risolto al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

1) dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dello stesso, informative interdittive, ai sensi dell'art. 91, del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i.

In tal caso, la Stazione Appaltante applica a carico della Ditta Aggiudicataria, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione Appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;

2) in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine, si considera in ogni caso inadempimento grave:

a) la violazione di norme, che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

c) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

Nell'ipotesi di cui sopra, vi sarà, altresì, la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto;

3) nel caso in cui la Ditta aggiudicataria sia inadempiente all'obbligo di dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia

intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del C. P.;

4) ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

La Stazione Appaltante si riserva di esaminare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle Prefetture, ai sensi dell'art. 1 septies del D.L. n. 629 del 6/09/1982, convertito nella L. n. 726 del 12/10/1982 e s.m.i., ai fini del gradimento della Ditta subaffidataria ai soli fini della valutazione circa l'opportunità della prosecuzione di una attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico.

E' fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di subappaltare o subaffidare a favore di imprese partecipanti alla presente gara.

La Ditta aggiudicataria dovrà inserire nell'eventuale contratto di subappalto o in altro eventuale subcontratto, nonché nei contratti a valle stipulati dai subcontraenti, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84, del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i. .

La Ditta Aggiudicataria si obbliga, altresì, ad inserire nel contratto di subappalto o nell'eventuale subcontratto una clausola che preveda anche l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o dell'eventuale subcontratto, salvo il maggior danno.

La Ditta aggiudicataria dovrà, altresì, riferire tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo dovrà essere assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera.

Infine, ai sensi dell'art. 1 del Protocollo di legalità sottoscritto dalla Stazione Appaltante con la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Treviso, in data 06/04/2017, le Ditte esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture devono osservare rigorosamente le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale; le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta. Sono a carico dell'impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri.

16 AUMENTO O DIMINUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

I volumi di attività richiesti potranno variare in più o in meno del 20% (ventipercento), ad insindacabile giudizio dell'Azienda, in relazione all'effettivo fabbisogno, senza che per questo la Ditta Aggiudicataria abbia a pretendere variazioni di prezzo.

A titolo esemplificativo, si riportano alcune motivazioni, per le variazioni in diminuzione o in aumento:

- permanenza obbligatoria temporanea di ospiti in appartamento, dovuta a malattie o sospensione dell'attività diurna degli stessi;
- assenze o trasferimento degli ospiti;
- per altre motivazioni valutate dai Servizi dell'Azienda ULSS 2.

L'Azienda, ai sensi della normativa vigente, si riserva la facoltà, nel corso del periodo contrattuale, di estendere, alle stesse condizioni economiche, ridurre o cessare, il servizio in oggetto, a seguito di mutate necessità, con conseguente variazione proporzionale del prezzo pattuito.

L'Azienda, inoltre, si riserva di introdurre nuove modalità di esecuzione del servizio coerentemente con esigenze nel frattempo sorte, previa definizione con la Ditta Aggiudicataria degli aspetti gestionali ed economici.

Infine, in ragione delle eventuali rilevanti limitazioni sulle modalità gestionali del servizio, conseguenti all'emergenza sanitaria (es.: COVID-19) ed al suo andamento, gli standard e gli oneri organizzativi previsti dal presente Capitolato Speciale potranno essere ridefiniti alla luce delle normative nazionali e regionali di volta in volta emanate, con possibile rinegoziazione dell'offerta economica, limitatamente al periodo di emergenza e proporzionalmente ai maggiori oneri richiesti.

Si applicherà l'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

17. CONTESTAZIONE E PENALI

Poiché il servizio contemplato è da ritenersi di pubblica utilità, la Ditta aggiudicataria per nessuna ragione potrà sospenderlo, effettuarlo in maniera difforme da quanto stabilito, eseguirlo in ritardo.

1. Contestazioni

In caso di difformità del servizio rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, si procederà all'applicazione di penali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno e le diverse ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento.

Qualora le attività non siano conformi a quanto stabilito nel presente Capitolato, l'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana farà pervenire alla Ditta, per iscritto, a mezzo di raccomandata a/r o Posta Elettronica Certificata, le eventuali contestazioni ed i rilievi conseguenti ai controlli effettuati dal proprio personale incaricato; comunicherà, altresì, eventuali prescrizioni alle quali la Ditta dovrà uniformarsi nei tempi che l'Azienda ULSS indicherà.

Tutte le contestazioni ufficiali operate nei confronti della Ditta aggiudicataria saranno precedute da un riscontro dei fatti, effettuato in contraddittorio con il Responsabile referente della Ditta stessa o generando elementi oggettivi di presenza delle contestazioni (es. fotografie).

Alle contestazioni e rilievi conseguenti i controlli, la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare all'Azienda ULSS le eventuali controdeduzioni, che dovranno essere tempestive e, comunque, avvenire entro giorni 3 (tre) dal ricevimento della notifica.

2. Penali

L'applicazione delle penali avverrà di norma a seguito di controlli svolti, ai sensi delle disposizioni contenute nei precedenti articoli, nonché di verifiche puntuali od a campione delle prestazioni eseguite dall'Appaltatore, sulla base del seguente schema:

Mancato rispetto di quanto previsto all'Art. 5 del Capitolato, con riferimento al personale preposto all'espletamento dei servizi ed al progetto presentato dalla Ditta aggiudicataria.	Penale calcolata in misura compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, ai sensi dell'art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per ogni giorno naturale di mancato rispetto delle norme contrattuali.
Mancata prestazione, da parte del personale impiegato nel servizio, in maniera conforme ai contenuti previsti dalla D.G.R.V. 84/2007, alla propria qualifica ed al progetto presentato dalla Ditta aggiudicataria.	Penale calcolata in misura compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, ai sensi dell'art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per ogni giorno naturale di mancato rispetto delle norme contrattuali.
Mancata tempestiva sostituzione del personale assente, entro le 24 ore.	Penale calcolata in misura compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, ai sensi dell'art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per ogni giorno naturale di mancato rispetto delle norme contrattuali.
Mancata trasmissione da parte della Ditta, entro il mese di Febbraio di ogni anno, della relazione sull'andamento tecnico della gestione del servizio e sui risultati ottenuti relativa all'anno precedente, unitamente ad una dichiarazione sull'avvenuto aggiornamento dei progetti personalizzati e alla relazione sui risultati.	Penale calcolata in misura compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, ai sensi dell'art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per ogni giorno naturale di mancato rispetto delle norme contrattuali.

Si precisa che la sommatoria delle penali non può superare, durante l'esecuzione del contratto, il 10% dell'importo complessivo aggiudicato in sede di gara, avuto riguardo al lotto/i aggiudicato/i.

L'ammontare delle penalità potrà essere addebitato, con cadenza mensile, con le seguenti modalità:

- con nota di accredito, da emettersi dall'impresa inadempiente;
- sui crediti dell'impresa, derivanti dal contratto cui esse si riferiscono;
- ovvero, qualora questi ultimi non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri eventuali contratti che l'impresa avesse in corso con l'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana;
- in ogni caso, l'ammontare delle penalità potrà essere addebitato sul deposito cauzionale. In tal caso, l'integrazione del deposito dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta dell'Azienda ULSS.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera la Ditta aggiudicataria dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima.

E' fatto, comunque, salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti dalla Stazione

Appaltante. La quantificazione dei danni avverrà tenendo conto, tra l'altro, dei maggiori costi derivanti all'Azienda Sanitaria dall'avvio di una nuova procedura d'acquisto, da eventuali maggiori oneri derivanti dall'assegnazione del servizio ad altre imprese, da oneri supplementari derivanti dalla mancata esecuzione del servizio e/o da un ritardo nell'esecuzione medesima (1223 C.C). Non è previsto alcun premio di accelerazione.

18. DANNI A TERZI – COPERTURE ASSICURATIVE

L'Aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortuni e danni di qualsiasi natura e genere (patrimoniale e non patrimoniale), eventualmente subiti da persone o cose, in dipendenza dell'esercizio dell'appalto, con ciò esonerando l'Azienda ULSS 2 da ogni e qualsiasi responsabilità verso i prestatori di lavoro da essa Ditta dipendenti, da consulenti e collaboratori, da sub-affidatari e dal relativo personale, e verso tutti i terzi in genere, per infortuni o danni che possano verificarsi in dipendenza, anche indiretta, dell'esecuzione e gestione dell'appalto stesso.

E' obbligo del prestatore del servizio stipulare, con Compagnia di Assicurazioni autorizzata dall'IVASS all'esercizio del ramo RCG e regolarmente in vigore alla data del presente appalto, specifica polizza assicurativa di RCTO (Responsabilità Civile verso Terzi e verso prestatori d'Opera), redatta in lingua italiana, avente per oggetto analoga attività del presente appalto, e riportando espresso richiamo al relativo CIG. La polizza dovrà prevedere un massimale RCT non inferiore ad € 5.000.000,00= unico per sinistro e senza limitazione per anno, e un massimale RCO non inferiore ad € 3.000.000,00 = unico per sinistro e senza limitazione per anno, una validità non inferiore alla durata del servizio affidato. E' ammessa la copertura annuale della polizza con le indicazioni che seguono più avanti.

La polizza dovrà, inoltre:

1. riportare espressamente tra il novero degli "Assicurati" (cfr. Definizioni di polizza), oltre al prestatore del servizio, la Stazione Appaltante Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, i suoi amministratori, i suoi dipendenti, nonché in genere tutti coloro che partecipano alla prestazione del servizio ed in regola con le disposizioni di legge;
2. riportare espressamente un periodo di mora dei pagamenti di rinnovo annuale di 30 giorni, con obbligo per l'assicuratore di tenere in copertura la polizza per un ulteriore periodo di 30 giorni dalla scadenza della prima mora;
3. prevedere espressamente che le eventuali franchigie e/o scoperti non potranno essere opponibili alla Stazione Appaltante.

In alternativa alla stipulazione della polizza di cui sopra, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza di RCTO, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa (Appendice di precisazione/estensione), nella quale si espliciti che la polizza in questione è efficace anche per il servizio oggetto del presente appalto con espresso richiamo al CIG di riferimento, riportando i massimali RCT e RCO con espressa dicitura che si intendono per sinistro e senza limitazione per anno, richiamando tutte le specifiche 1), 2) e 3) di cui sopra. La polizza e/o l'appendice di precisazione dovrà essere posta in visione alla Stazione Appaltante prima dell'inizio delle attività oggetto del presente appalto, in originale o copia conforme e debitamente quietanzata dall'assicuratore per conferma di avvenuto pagamento. Le quietanze di eventuale rinnovo della copertura, dovranno essere consegnate in originale o in copia conforma alla Stazione Appaltante, nei 30 giorni successivi il termine di ogni periodo assicurativo, debitamente quietanzate dall'assicuratore per conferma di pagamento.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto, con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Qualora l'Aggiudicataria non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno, nel termine fissato dalla relativa notifica, l'Azienda ULSS 2 si ritiene autorizzata a provvedere direttamente a danno della Ditta, trattenendo l'importo sulle fatture in pagamento.

19. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del contratto è disciplinata dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che qui si intende integralmente richiamato.

In caso di risoluzione del contratto, l'Azienda oltre al risarcimento di eventuali danni, avrà anche il diritto, a titolo di penale, di incamerare la cauzione definitiva.

L'Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto con la Ditta aggiudicataria, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, con lettera raccomandata a/r od a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), e di rivolgersi ad altre Ditte, ponendo a carico dell'Aggiudicatario inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti, nei seguenti casi:

- dopo due contestazioni scritte per inadempimento agli obblighi contrattuali presenti nel presente Capitolato e nel Progetto presentato dalla Ditta aggiudicataria;
- nel caso di inadempimento di notevole importanza, che faccia venir meno la fiducia nella puntualità e precisione dei successivi adempimenti;
- qualora, comunque, il servizio non risultasse di completo gradimento dell'Azienda per cause motivate;
- in caso di inadempienze che comportino la non corretta applicazione dei requisiti organizzativi e funzionali previsti dalla L.R. 22/2002 e dalla D.G.R.V. 84/2007, il contratto con la Ditta aggiudicataria s'intende automaticamente risolto. L'Azienda ULSS 2 ne darà contestuale ed immediata notizia al Comune di pertinenza della struttura residenziale.

L'Azienda, inoltre, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. od a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), potrà risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi:

1. in qualsiasi momento dell'esecuzione, per motivi di pubblico interesse, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del C.C., tenendo indenne l'aggiudicatario delle spese sostenute, dei servizi eseguiti e dei mancati guadagni;
2. in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
3. in caso di reiterati ritardi nell'esecuzione del servizio o reiterato mancato rispetto delle modalità di esecuzione dello stesso;
4. in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, nel caso di concordato preventivo (salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del R.D. 16/03/1942, n 267 e s.m.i.), di fallimento (fatto salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), di liquidazione coatta o in pendenza di un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, in caso di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;

5. in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo alla Ditta subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva;
6. nei casi di subappalto avvenuto senza autorizzazione scritta dell'Azienda ULSS;
7. nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore ovvero in caso di perdita dei requisiti richiesti dal Disciplinare, accertata dalla Stazione Appaltante in corso di esecuzione del contratto;
8. in caso di mancato rispetto dei termini dell'avvio del servizio previsto dal presente Capitolato;
9. in caso di mancata rispondenza ai requisiti tecnico-qualitativi stabiliti nel presente Capitolato;
10. in caso di commissione di uno dei reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per i quali sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato o nella situazione di intervenuto provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia.

Inoltre, il contratto sarà risolto di diritto in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della L. 136/2010.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto, sorge il diritto di affidare a terzi il servizio o la parte rimanente di questo, in danno all'impresa inadempiente. All'impresa inadempiente, sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l'incameramento del medesimo da parte dell'Azienda e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione del contratto, la Ditta dovrà comunque garantire, a richiesta dell'Azienda Sanitaria, la continuità del servizio di cui al presente appalto, fino a che lo stesso non sia assegnato ad altra Ditta e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

Ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile, questa Amministrazione risolverà il contratto, totalmente o anche parzialmente, mediante invio di apposita nota, senza che la Ditta possa avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria, qualora nel corso del rapporto contrattuale venisse stipulato un contratto a seguito di espletamento di una procedura centralizzata a livello regionale per l'affidamento del servizio oggetto della presente procedura, sulla base di quanto previsto dalla Regione Veneto, con nota Prot. n. 210747 del 3/5/2011, o per mutate esigenze organizzative.

20. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Al presente appalto si applicano le disposizioni della normativa sulla privacy di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) ed al D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", modificato dal D. Lgs. n. 101/2018.

Tali disposizioni riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati dall'ULSS 2 Marca Trevigiana, nell'ambito del presente appalto, e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni. Pertanto, l'ULSS 2 Marca Trevigiana effettuerà il trattamento di dati personali riguardanti i soggetti di cui al presente appalto solo ove si tratti dei rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori.

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, i dati personali comunicati, saranno raccolti e trattati dall'ULSS 2

Marca Trevigiana quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite collaboratori esterni quali responsabili o incaricati del trattamento.

Relativamente ai dati personali trattati per il presente appalto, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

E' onere dell'appaltatore garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti dipendenti soci e collaboratori, che vengano comunicati alla Stazione Appaltante ai fini dell'esecuzione del contratto di cui al presente appalto, e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati, oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte di Società per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

21. DOMICILIO DELL'APPALTATORE E COMUNICAZIONI

L'Appaltatore, all'atto della stipulazione del contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto.

Le comunicazioni tra le parti sono effettuate mediante una delle seguenti modalità:

- a) PEC (Posta Elettronica Certificata), inviata all'indirizzo indicato dalle parti nel contratto;
- b) telefax, presso i rispettivi numeri telefonici indicati dalle parti nel contratto;
- c) lettera consegnata a mano con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'Ufficio e della persona a cui è stata consegnata;
- d) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

22. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., l'Appaltatore s'impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato, si conviene che, in ogni caso, la Stazione Appaltante, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata A.R., il contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

L'Aggiudicatario, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine, la Stazione Appaltante verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Treviso.

23. CODICE DI COMPORTAMENTO

La Ditta aggiudicataria, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R. e dal Codice di Comportamento dei Dipendenti dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 354 del 04.03.2021 e pubblicato nel sito www.aulss2.veneto.it - Sez. Amministrazione Trasparente.

La Ditta aggiudicataria si impegna, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti i collaboratori che, a qualunque titolo, siano coinvolti nell'esecuzione del presente contratto.

La violazione degli obblighi di cui ai regolamenti sopra citati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

24. VARIAZIONI SOGGETTIVE

Nel caso la Ditta aggiudicataria dovesse, durante il servizio, subire variazioni societarie, cessioni o accorpamenti, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante e, in tal caso, si applicherà la disciplina del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente, la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito.

25. RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO E MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE DALL'AZIENDA.

Il presente articolo è redatto ai sensi dell'articolo n. 26 – comma 2 e comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2008.

Si precisa che il presente caso riguarda l'affidamento del "Servizio di gestione dei Gruppi Appartamento per persone con disabilità di Spresiano, Oderzo e Motta di Livenza", dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, per il periodo di 36 mesi, suddiviso in n. 2 LOTTI. Come indicato nel Capitolato Speciale di gara, l'attività viene svolta interamente dal personale dell'Aggiudicataria, e non è prevista la presenza sistematica e continuata di lavoratori dipendenti dell'Azienda ULSS 2, quale Committente. In particolare, l'attività del LOTTO 2 viene svolta in strutture che risultano **fuori della giuridica disponibilità dell'Ente** (Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana), mentre, per il LOTTO 1, la stessa attività è esplicata in locali del Committente, concessi in comodato d'uso, e solo gli interventi di manutenzione ordinaria dell'edificio, degli impianti, la dipintura dei locali, nonché gli interventi per la conduzione dell'impianto termico e gli adempimenti di legge relativi, risultano a carico dell'Azienda ULSS 2 Committente. Pertanto:

- non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure specifiche di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i relativi rischi;
- non sussistendo rischi interferenti da valutare, gli oneri relativi risultano pari a zero, mentre restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro;
- si rimanda all'Aggiudicataria, l'onere di fornire adeguata formazione/informazione sui rischi generali e specifici dei lavoratori;

A seguito dell'analisi delle modalità e dei luoghi in cui verrà svolto il servizio, è stato valutato che le attività previste non comportano, in generale, rischi di interferenza per i quali sia necessaria la predisposizione del DUVRI.

Si sottolinea, altresì, che ogni eventuale sopravvenuta variazione delle caratteristiche del servizio da svolgere andrà verificata ed approvata in occasione delle riunioni di coordinamento per la sicurezza.

Alla Ditta aggiudicataria, vista la particolarità del servizio, si richiedono:

- Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ai sensi Artt. 28 – 29 del D.lgs. 81/2008.
- Procedure per la gestione della pandemia in corso causata dal COVID – 19, inerenti anche alle corrette modalità di accesso alle strutture da parte del personale tecnico dell'Azienda ULSS 2, quando necessiti eseguire le manutenzioni previste o gli interventi tecnici in emergenza.
- Procedure specifiche contenenti le Misure Generali di Tutela da impiegare per la gestione dei rischi interferenti eventuali, quando il personale appartenente all'Azienda ULSS 2 deve accedere alle strutture per i controlli qualitativi e dei requisiti del servizio, e per richieste di un programma di manutenzione ordinaria/straordinaria presso le strutture appartenenti all'Azienda Committente.

26. DISPOSIZIONI FINALI E FORO COMPETENTE

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto medesimo, la Stazione Appaltante e l'Appaltatore potranno concordare le opportune modifiche ai documenti sopra richiamati, sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi.

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente Capitolato, si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubblici servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

La Ditta è tenuta, altresì, all'osservanza del Piano aziendale per la prevenzione della corruzione, approvato dall'Azienda ULSS sulla base della Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e della delibera C.I.V.I.T. n. 72 del 11 settembre 2013 "Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione", pubblicato nel sito: <http://www.aulss2.veneto.it>

La violazione degli obblighi derivanti può costituire causa di risoluzione del contratto.

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la Ditta appaltatrice e l'Azienda Sanitaria, sarà competente esclusivamente il Foro di Treviso.